

Iva da corrispondersi in 36 rate mensili di Euro 15.232,07 a partire dal 01/02/2015; che l'attivo è stimato nell'importo di Euro 2.235.277, e il passivo in quello di Euro 5.584.124,3; che quindi è previsto il pagamento integrale delle somme in prededuzione e in privilegio, entro il termine di mesi 12 dall'omologa e il pagamento nella misura del 15% del credito chirografo grazie all'incasso del credito nascente dalla cessione del magazzino e dell'azienda, nonché all'attività di recupero dei crediti commerciali presenti in portafoglio; Vista la relazione ex art. 172 l. fall. dei Commissari Giudiziari, i quali hanno prospettato ai creditori, nell'ipotesi ottimistica di tempestiva realizzazione dei crediti, un pagamento ai chirografi dell'8,29% ed integrale ai privilegiati, mentre in quella pessimistica 0 ai chirografi e 70% ai privilegiati;

Rilevato che la proposta è stata approvata con una maggioranza di oltre il 78%;

Visto il parere favorevole all'omologa espresso dai commissari con la memoria costitutiva in data 10.12.2015 e ribadito all'udienza del 16.12.2015;

ritenuto quindi che il concordato deve essere omologato;

P.Q.M.

Visto l'art. 180 l. fall.,

definitivamente pronunciando, così provvede:

omologa il concordato preventivo proposto da

Ruote.C S.r.l. già Ruote.Com s.r.l., con sede in Asti, c.f. e partita IVA 01293830053, in persona dell'A.U. Franco Vacchina, c.f.: VCC FNC 61M27 A479E, autorizzato ex artt. 152 e 161 l. fall. con determina in data 19.12.2014, a rogito notaio Piergiorgio Amici ceva di Nucetto

Elettivamente domiciliata presso l'avv. Davide Traversa di Rimini, che la rappresenta e difende per delega in calce al ricorso introduttivo, unitamente all'avv. Stefano Gori di Bolognai;

nomina Liquidatore Giudiziale l'avv. Dario Gramaglia di Alba;

stabilisce che il liquidatore si atterrà alle seguenti disposizioni:

a - il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, trasmetterà ai Commissari Giudiziali ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse;

b - il Liquidatore individuerà le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e, in difetto di previsione o in caso di superamento della stessa, nel rispetto dei principi di cui agli artt.105-108 ter L.F. tra i quali la regola della vendita mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni



caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori ed invio di informativa, almeno di dieci giorni prima del compimento dell'atto, al Giudice Delegato;

c - per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del commissario giudiziale, dando al contempo informazione al giudice delegato;

d - il Liquidatore richiederà il parere del commissario e del comitato dei creditori e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi d'urgenza, e il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la nomina di tecnici o coadiutori; e - il Liquidatore procederà tempestivamente al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione;

f - il Liquidatore terrà informato i Commissari Giudiziali, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine all'andamento della liquidazione mediante nota trimestrale, fornendo in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;

g - il Liquidatore, alla scadenza di ciascun semestre, redigerà il rapporto riepilogativo sulla base del modello previsto per i curatori fallimentari ai sensi dell'art.33, comma 5, L.F. e lo comunicherà a mezzo di P.E.C. al commissario giudiziale che a sua volta, a mezzo di P.E.C., lo comunicherà a tutti i creditori all'indirizzo comunicato ai sensi dell'art.171, comma 2, L.F. o dell'art.17 D.L.115/2012 e lo pubblicherà nell'area procedure concorsuali del sito del Tribunale di Asti; h - il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;

h - il Commissario Giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art.186 L.F.;

i - le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario già intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del giudice delegato;

l - il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro contabile previamente vidimato dal Giudice delegato; m - il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori le somme via via realizzate non appena possibile sulla base di piani di riparto



predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e visti, previo parere del Comitato dei Creditori , dal Commissario Giudiziale e dal giudice Delegato; n - ultimate le operazioni di liquidazione, il Liquidatore depositerà il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 L.F.;

riserva al giudice delegato ogni ulteriore provvedimento, compresa la nomina dei componenti del Comitato dei Creditori.

Si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma, l.f..

Asti 15.1.2016

Il Presidente rel.
(*dott. Francesco Donato*)

